

**DELIBERA N. 235/24/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO (CS)  
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22  
FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*

VISTE le note del 6 e 14 giugno 2024 (prot.n. 0158369 e n. 0165447) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria, unitamente all’intera documentazione, relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano a seguito della segnalazione del 3 giugno 2024 a firma di *“esponenti delle forze politiche a sostegno della candidatura a Sindaco dell’On.le Pasqualina Straface”*, Nicola Candiano (Civico e Popolare- Italia Viva), Giorgio Muraca (Lega), Giuseppe Turano (Forza Italia), Guglielmo Caputo (Fratelli d’Italia), Vincenzo Scarcello (Azione), con la quale sono state denunciate reiterate violazioni dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Sindaco in carica e candidato Flavio Stasi, realizzate attraverso la correlazione tra i profili social personali e quello istituzionale. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento istruttorio in data 3 giugno 2024, *“per presunta violazione dell’art. 9 della legge 28/2000, in relazione alle circostanze di fatto riportate nella segnalazione”*, ha proposto, con deliberazione n. 16 del 6 giugno 2024, *“l’adozione di un provvedimento sanzionatorio”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 6 giugno 2024 (prot.n. 0011514) con la quale il Comune di Corigliano-Rossano ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato, a firma del sindaco, rilevando, in sintesi, quanto segue:

- il divieto di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale concerne *“le pubbliche Amministrazioni indicate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 - che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni – ed individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 che ha abrogato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”*, come chiarito anche nelle FAQ esplicative del contenuto dell’art 9 della Legge 28/2000 pubblicate dall’Autorità. In queste viene ulteriormente precisato che *“sono escluse le società di diritto privato, nonché i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze;*
- in relazione all’addebito contestato al Sindaco in relazione alle consultazioni elettorali amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 presso il Comune di Corigliano - Rossano, appare doveroso chiarire che le clip di pochi secondi richiamate nella nota di contestazione sono postate su una pagina personale del Sindaco in alcun modo correlata con pagine istituzionali di qualsivoglia natura. Il relativo contenuto, peraltro, destinato unicamente ai soggetti usualmente in rapporto

- digitale con lo scrivente per il tramite del profilo Facebook, hanno un contenuto oggettivo ed impersonale, limitandosi semplicemente a cogliere la trasformazione di alcuni luoghi per effetto di specifici interventi posti in essere nel corso del quinquennio sindacale;
- i brevissimi video non possono essere interpretati come propaganda elettorale dal momento che non promanano soggettivamente dall'istituzione di cui è parola nell'art. 9 sopra citato, ma da un singolo candidato che - non utilizzando mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze – si limita a rappresentare una narrazione riassuntiva della propria esperienza sindacale, rivolgendosi non ad una piazza pubblica fruibile dalla collettività, ma ad uno spazio virtuale “frequentato” unicamente da suoi “followers”, ossia persone rispetto alle quali il rendiconto de quo non ha la portata propagandistica che la legge 28/2000 intende giustamente inibire; per converso, nessuno dei post segnalati risulta presente, né direttamente né indirettamente sul sito web istituzionale o in altro luogo comunque riconducibile all'amministrazione comunale nell'esercizio della comunicazione istituzionale di cui è parola nella Legge 150/2000;

PRESO ATTO che il Comitato, in esito all'istruttoria espletata, in risposta alle controdeduzioni, ha ritenuto di formulare l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano poiché l'attività di comunicazione segnalata *“appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito; in particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità, a causa della correlazione fra il sito istituzionale del Comune e i profili social del sindaco e per l'utilizzo di segni distintivi quale la fascia tricolore istituzionale, che ingenerano confusione circa la provenienza della comunicazione; né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione”*;

CONSIDERATO che il Corecom in sede di istruttoria ha esaminato i post elencati e allegati alla segnalazione *“a titolo esemplificativo”, (...)* *“pubblicati sulle pagine social (Facebook e Instagram)”* del sindaco: post del 14 maggio 2024 relativo al cantiere Chiubbica; del 16 maggio 2024 relativo all'asfalto della contrada Chiubbica; del 20 maggio 2024 relativo alle strade Trapesimi e Malena; del 23 maggio 2024 relativo alla scuola di via Nizza *“Per questo intervento sono già stati appaltati i lavori”*; del 24 maggio 2024 relativo alla pulizia della spiaggia; del 27 maggio 2024 relativo alle strade comunali Fellino Gutterie; del 28 maggio 2024 relativo alla strada di collegamento Corso Italia/Rossano (strada di lottizzazione privata Edil Parrilla) con taglio del nastro; del 29 maggio 2024 relativo alla strada di accesso per Rione Falcone/Corigliano con festa di accoglienza dei residenti;

CONSIDERATO che, in relazione a tali contenuti, il Corecom ha ritenuto che *“tutti i post hanno un contenuto volto a comunicare, con finalità chiaramente*

*propagandistiche, le attività poste in essere dall'amministrazione rappresentata dal sindaco uscente e, in coda agli stessi, risultano i seguenti hashtag #coriglianorossano#Calabria#FlavioStasiSindaco; non risultano condivisibili le motivazioni contenute nella nota di controdeduzioni sia circa questo aspetto della natura propagandistica, che viene negata, sia circa la riconducibilità al solo profilo personale dei post in questione; infatti, ricercando il profilo Flavio Stasi appare anche l'indicazione "Flavio Stasi Sindaco" cliccando sulla quale si apre la pagina "Flavio Stasi", su cui appare in evidenza la foto dello stesso che veste la fascia tricolore; vi è, inoltre, una correlazione fra il sito del Comune di Corigliano-Rossano e i profili social del Sindaco, come verificabile accedendo al link <https://www.comunecoriglianorossano.eu/il-governo/il-sindaco/>; il Corecom Calabria ha sensibilizzato tutti i comuni della regione, con note inviate a ciascuno di essi, al rispetto del divieto di comunicazione istituzionale, facendo presente l'avvenuta pubblicazione di FAQ di chiarimento in materia, reperibili sul sito dell'Agcom e del Corecom, nelle quali sono anche contemplati quesiti sul corretto utilizzo di profili privati; nelle FAQ, pur citate nelle controdeduzioni nel modo maggiormente conducente alla propria posizione, viene affrontato, invero, anche il quesito "Ai fini dell'applicazione del divieto le attività dei singoli titolari di cariche pubbliche possono essere imputate alla pubblica Amministrazione di cui fanno parte?" la cui relativa indicazione si adatta al caso di specie; che, in particolare, dalla stessa si desume che se è vero che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, tuttavia "allorquando si accerti nel caso concreto una chiara correlazione tra le attività svolte "uti singuli" e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad es. attraverso profili social, siti web, messaggistica Whatsapp, volantini e depliant elettorali) si rivela una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ne discende l'imputabilità all'Ente delle attività e il contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibilità di deroga, es. Messaggistica Whatsapp con un'utenza mobile indicata nella pagina istituzionale del Comune e predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto la trasmissione di immagini relative ad incontri e la condivisione di video per orientare una posizione nel referendum comunale – Delibera 524/18/CONS";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali a portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale

decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che le attività di comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una *“Pubblica Amministrazione”*, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture

assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che i post segnalati riportano i seguenti hashtag #coriglianorossano#Calabria#FlavioStasiSindaco” e appaiono, pertanto, riferibili al Sindaco di Corigliano-Rossano nella sua veste istituzionale;

RITENUTO che i post in questione, recando contenuti relativi alle attività poste in essere dall'amministrazione rappresentata dal sindaco uscente e riferimenti alla carica istituzionale del Sindaco di Corigliano-Rossano, siano sufficienti, nel caso di specie, ad attribuire le iniziative, oggetto dei post, all'amministrazione comunale in quanto il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente;

RILEVATO che sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano nella parte dedicata al sindaco è visibile la pagina Facebook “*Flavio Stasi*” ed è possibile accedervi;

RITENUTO, pertanto, che i post oggetto di segnalazione costituiscano iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'amministrazione comunale di Corigliano-Rossano;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso la pubblicazione dei post sui profili social personali del sindaco, oggetto di segnalazione, e, in particolare del profilo Facebook “*Flavio Stasi*”, presente sulla pagina istituzionale del Comune, non presentano i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate nei post oggetto di segnalazione ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che i post riportano l'indicazione del nome del Sindaco di Corigliano-Rossano nella sua veste istituzionale, essendo pubblicati gli hashtag #coriglianorossano#Calabria#FlavioStasiSindaco”;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei post oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato per le comunicazioni della Calabria con deliberazione n. 16 del 6 giugno 2024;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

al Comune di Corigliano-Rossano, entro il termine di un giorno dalla notifica del presente provvedimento, di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano, sulla home page, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni istituzionali realizzate attraverso la pubblicazione sulle pagine social personali del sindaco Flavio Stasi dei seguenti post: post del 14 maggio 2024 relativo al Cantiere Chiubbica; del 16 maggio 2024 relativo all'asfalto della contrada Chiubbica; del 20 maggio 2024 relativo alle strade Trapesimi e Malena; del 23 maggio 2024 relativo alla scuola di via Nizza; del 24 maggio 2024 relativo alla pulizia della spiaggia; del 27 maggio 2024 relativo alle strade comunali Fellino Gutterie; del 28 maggio 2024 relativo alla strada di collegamento Corso Italia/Rossano con taglio del nastro; del 29 maggio 2024 relativo alla strada di accesso per Rione Falcone/Corigliano con festa di accoglienza dei residenti. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Corigliano-Rossano e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba